

Legge regionale 03 agosto 2000, n.63

Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 15 marzo 1996, n. 18 .

ARTICOLO 1

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. La lettera d) del primo comma dell'art. 2 della LR 18/96 e' sostituita dalla seguente:

"d) il Programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali, nonche' tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 e successive modificazioni;"

2. La lettera h) del primo comma dell'art. 2 della LR 18/96 e' sostituita dalla seguente:

"h) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari;"

3. Il comma 2 dell'art. 2 della LR 18/96 e' sostituito dal seguente:

"2. Sono altresì pubblicati i provvedimenti di organi politici o di direzione amministrativa della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi. Sono conclusivi i provvedimenti che concretizzano la volontà regionale realizzando la finalità primaria del procedimento amministrativo."

4. Il comma 5 dell'articolo 2 della LR 18/96 e' sostituito dal seguente:

"5. Non sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in deroga a quanto disposto dal comma 2, gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza meramente interna. L'individuazione di tali atti e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale o del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze. Non sono altresì pubblicati gli atti regionali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi".

ARTICOLO 2

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. Il comma dell'articolo 3 della LR 18/96 è sostituito dal seguente:

"1. Sono pubblicati in forma integrale gli atti di cui all'art. 2 comma 1, 3 e 4 della presente legge, salvo che sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto."

2. Il comma 4 dell'art. 3 della LR 18/96 è sostituito dal seguente:

"4. La pubblicazione per estratto contiene il dispositivo dell'atto."

3. Il comma 5 dell'art. 3 della LR 18/96 è sostituito dal seguente:

"5. Gli atti amministrativi che non rientrano tra quelli soggetti a pubblicazione a norma dell'art. 2 sono pubblicati in elenchi, distinti a seconda dell'organo emanante, ove sono indicati per ciascun atto gli estremi, l'oggetto e gli eventuali riferimenti contabili."

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. L'articolo 5 della LR 18/96 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - Termini per la pubblicazione

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro 30 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del Bollettino Ufficiale.

ARTICOLO 4

(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della LR 18/96 è sostituito dal seguente:

"3. Nella seconda parte sono pubblicati gli atti di cui all'art. 2 comma 1 lettera i), i provvedimenti di cui alla lettera g) che abbiano carattere organizzativo generale, gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 2."

2. Il comma 4 dell'art. 6 della LR 18/96 è sostituito dal seguente:

"4. Nella terza parte sono pubblicati:

- a) gli atti di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) e i provvedimenti di approvazione degli stessi;
- b) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative a concorsi, borse di studio, attribuzione di contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari;
- c) i provvedimenti di approvazione dei risultati delle gare e di aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della LR 18/96 e' inserito il seguente:

"4 bis. In aggiunta alle tre parti ordinarie di cui al comma 1 e' istituita una parte speciale - numerata e stampata separatamente - riservata agli atti degli enti locali; le modalita' di pubblicazione della parte speciale sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio."

4. La parola "straordinari", contenuta nell'ultimo rigo del comma 6 dell'art. 6 della LR 18/96, e' soppressa.

ARTICOLO 5

(Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della LR 18/96 e' sostituito dal seguente:

"3. Gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Foglio Annunzi Legali della Provincia, sono pubblicati soltanto nel Bollettino Ufficiale della Regione."

ARTICOLO 6

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. L'articolo 8 della LR 18/96 e' sostituito dal seguente:

"Art. 8 - Correzione degli errori

1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformita' rispetto al testo trasmesso all'ufficio del Bollettino per la stampa, il responsabile dell'ufficio del Bollettino provvede alla correzione mediante pubblicazione di comunicato che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione.

2. Il testo di un atto pubblicato che presenta difformità rispetto all'originale è corretto mediante pubblicazione di una comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto disponendo se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.

3. La correzione degli errori di cui al comma precedente è disposta:

- a) per i testi legislativi o per i testi di atti del Consiglio dal Coordinatore del dipartimento del Consiglio;
- b) per i testi regolamentari o per i testi di atti della Giunta dal responsabile della competente struttura del dipartimento della Presidenza e degli Affari legislativi e giuridici;
- c) per i testi di decreti dirigenziali dal responsabile della struttura che ha emanato l'atto."

ARTICOLO 7

(Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. La parola "straordinario", contenuta nel primo rigo del comma 2 dell'articolo 10 della LR 18/96, è soppressa.

ARTICOLO 8

(Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. La parola "straordinario", contenuta nel primo rigo del comma 2 dell'articolo 11 della LR 18/96, è soppressa.

ARTICOLO 9

(Inserimento dell'articolo 11 bis)

1. Dopo l'articolo 11 della LR 18/96 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis. - Diffusione telematica degli atti regionali.

1. Per favorire la trasparenza e agevolare la massima diffusione degli atti normativi e amministrativi della Regione, la versione integrale degli atti pubblicati sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 2 commi 1, 2 e 3 è resa disponibile nella rete telematica regionale. È esclusa la diffusione telematica degli atti che contengono dati personali.

2. Sono diffusi per via telematica, in versione integrale, anche gli atti di cui al terzo periodo del comma 5 dell'art. 2.

ARTICOLO 10

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. L'articolo 12 della LR 18/96 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12 - Direzione, redazione e amministrazione

1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale e' curata dalla struttura regionale cui competono l'amministrazione e la redazione del periodico.

2. Le direttive editoriali, i termini e le modalita' per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale."

ARTICOLO 11

(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. Le parole "deliberato dalla Giunta Regionale", contenute nell'ultimo rigo del comma 1 dell'articolo 13 della LR 18/96, sono soppresse.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 13 della LR 18/96 e' abrogato.

ARTICOLO 12

(Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della LR 18/96 e' abrogato.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della LR 18/96 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Gli uffici regionali del Consiglio e della Giunta e le amministrazioni che aderiscono alla rete telematica regionale sono tenuti a trasmettere in formato elettronico gli atti destinati alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

2 ter. Le modalita' tecniche per l'elaborazione e la diffusione telematica del Bollettino e per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono stabilite con provvedimento dell'ufficio preposto alle infrastrutture tecnologiche, adottato d'intesa con l'ufficio del Bollettino Ufficiale e con la competente struttura del Consiglio regionale."

ARTICOLO 13

(Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della LR 18/96 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale ogni due anni, o comunque ogni qualvolta si renda necessario, stabilisce i prezzi di vendita al pubblico dei fascicoli del Bollettino e dei volumi che contengono la raccolta annuale delle leggi e dei regolamenti regionali, il costo delle pubblicazioni di cui all'art. 4

della presente legge e le modalità e i prezzi di abbonamento. L'abbonamento potrà sottoscrivere anche per singole parti della pubblicazione.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della LR 18/96 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Per l'accesso ai servizi relativi alla diffusione telematica del Bollettino Ufficiale i soggetti privati corrispondono alla Regione un canone annuo.

L'importo del canone e le condizioni per l'accesso sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.

L'accesso telematico alla parte terza del Bollettino è gratuito.

2 ter. I bandi di concorso e gli atti regionali di particolare rilevanza sociale pubblicati nel Bollettino possono essere stampati per estratto e distribuiti gratuitamente presso apposite strutture regionali e presso le librerie convenzionate con la Regione. Il provvedimento di cui al comma 1 fissa condizioni e modalità della distribuzione gratuita."

ARTICOLO 14

(Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della LR 18/96 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, con provvedimento assunto d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, individua le aziende e gli enti regionali per i quali i costi di pubblicazione sono a carico della Regione."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della LR 18/96 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La pubblicazione degli Statuti degli enti locali è effettuata senza oneri per l'ente interessato."

ARTICOLO 15
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 16 marzo 1975 n. 41 e' abrogata.
2. L'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 e' abrogato.